

DELIBERAZIONE 1 MARZO 2022

72/2022/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1194^a del 1 marzo 2022

VISTI:

- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2021/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., (di seguito: legge 161/14) e, in particolare, l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 800/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 177/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 508/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 508/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2018, 6/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 6/2018/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 19 dicembre 2017, DSAI/101/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/101/2017/eel).

FATTO:

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha segnalato all'Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell'energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell'Allegato A al presente provvedimento (di seguito: Società), per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società (prot. Autorità 27187 del 30 settembre 2016) evidenziavano un'attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della medesima Società. Pertanto, con deliberazione 508/2017/E/eel, l'Autorità ha:

- i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello del singolo utente del dispacciamento, le stesse non risultavano avere alterato i prezzi di mercato;
 - ii) ordinato alla Società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all'indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti messe in atto dal medesimo utente, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopra citata deliberazione 508/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
 - iii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la determinazione DSAI/101/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: è emersa, infatti, un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto:
 - a) ai prelievi effettivi delle *unità di consumo* (che sono state oggetto di analisi nel menzionato procedimento) nella titolarità della Società, superiore alle soglie di tolleranza di cui alla Tabella 2 della Sezione A dell'Allegato B della deliberazione 508/2017/E/eel, determinate rettificando la soglia di tolleranza standard (30%) in funzione del peso, nel portafoglio della Società, dei prelievi in alta tensione riferiti ai singoli punti di prelievo (POD) e della soglia di tolleranza a essi riconosciuta;
 - b) alle immissioni effettive delle *unità di produzione* non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, superiore alle soglie di cui alla Tabella 2 della Sezione B dell'Allegato B alla deliberazione 508/2017/E/eel, determinate sulla base dei dati comunicati dalla Società in ordine alla composizione del proprio portafoglio;
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016;
il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/101/2017/eel.
5. Nel corso della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio, la Società ha depositato una memoria (acquisita con prot. Autorità 12901 del 16 aprile 2018).
6. Successivamente, in considerazione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società ai sensi del punto 3 della predetta deliberazione 508/2017/E/eel, l'Autorità, pur confermando detto provvedimento, ha revisionato il contenuto dell'Allegato B con deliberazione 6/2018/E/eel, personalizzando ulteriormente le soglie di tolleranza ivi indicate.

7. Con nota del 26 ottobre 2021 (prot. Autorità 39899), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
8. Con nota del 3 novembre 2021 (prot. Autorità 40911) la Società ha presentato istanza di audizione finale davanti al Collegio.
9. Con nota del 13 dicembre 2021 (prot. Autorità 46429) la Società ha trasmesso un'ulteriore memoria.
10. In data 14 dicembre 2021 si è tenuta l'audizione dinanzi al Collegio.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

11. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino "*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*". La "*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*" del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
12. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto

tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.

13. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità “*significativi e reiterati scostamenti*” (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
14. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
15. Da un'analisi della *performance* di programmazione degli utenti del dispacciamento *in immissione* nel periodo gennaio 2015 - novembre 2016 è emerso come la maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:
 - unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
 - unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%
 - unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
 - unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.Pertanto, tali errori sono stati assunti, quale discriminazione fra condotte diligenti e non diligenti.
16. Per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, ai fini dell'individuazione del discriminare fra condotte diligenti e non diligenti si è tenuto conto della *performance* del 30% prevista per le unità di consumo dalla deliberazione 444/2016/E/eel, salva autocertificazione da parte della società della effettiva composizione del proprio portafoglio.
17. Come esposto in fatto, nel caso di specie, sulla base dei dati forniti dalla Società sono state personalizzate, con deliberazione 508/2017/E/eel, le soglie di tolleranza delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, i cui sbilanciamenti sono pertanto risultati non imputabili a negligenza, e delle unità di consumo (come risultante dal relativo Allegato B). Successivamente, in considerazione dei nuovi elementi fattuali trasmessi dalla Società e ritenuti rilevanti, l'Autorità con deliberazione 6/2018/E/eel ha ulteriormente rettificato le soglie di tolleranza delle unità di consumo e ha personalizzato le soglie di tolleranza delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili, come riportato nell'Allegato B a quest'ultima deliberazione.
18. A fronte di quanto sopra, gli sbilanciamenti in cui è incorsa la Società risultano comunque, in alcuni periodi e in alcune zone, superiori alle soglie individuate sia per le unità di consumo che per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili e, dunque, in contrasto con l'obbligo di programmazione secondo i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, cui sono tenuti tutti gli utenti del dispacciamento.

19. Nell'ambito del presente procedimento, come rilevato ai punti 5, 8 e 9, la Società ha depositato documentazione difensiva, chiedendo di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio, tenutasi in data 14 dicembre 2021.

Argomentazioni della società

20. Nella prima memoria difensiva, la Società ha chiesto l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'irrogazione della sanzione nella misura minima.
21. A propria difesa la Società ha dedotto che – sia con riguardo alle *unità di consumo*, sia con riferimento alle *unità di produzione* non rilevanti programmabili – non ricorrerebbero né l'asserita sistematicità degli sbilanciamenti, essendo questi ultimi meramente episodici, né la pretesa dimensione dell'errore di sbilanciamento, in quanto il superamento delle soglie di tolleranza, così come rettificato nell'Allegato B alla deliberazione 6/2018/E/eel, sarebbe del tutto marginale e, ove considerato in valore assoluto, pressoché irrilevante.
22. Inoltre, pur ritenendo di non essere incorsa in alcuna violazione della normativa in materia di sbilanciamenti, la Società ha illustrato una serie di misure che la medesima avrebbe adottato per migliorare le *performance* di programmazione.
23. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie e in sede di audizione finale, la Società – ribadendo la richiesta di archiviazione ovvero di irrogazione della sanzione nella misura minima – ha rilevato che l'Autorità, con la deliberazione 6/2018/E/eel, ha qualificato come “non diligente” la programmazione relativa alle UC in zona Centro Nord e Sud (in alcuni limitati periodi temporali) e la programmazione relativa alle UP in zona Nord, Centro Sud e Sud (sempre in alcuni limitati periodi temporali), senza considerare la circostanza che le programmazioni censurate come “non diligenti” si riferiscono quasi esclusivamente a sistemi di UC/UP in assetto SSPC (sistema semplice di produzione e consumo) cogenerativo. Tale sistema, secondo la Società, presenterebbe alcune criticità nelle modalità di determinazione delle soglie di tolleranza in ragione dell'interdipendenza esistente tra gli sbilanciamenti lato UP e lato UC che caratterizza costantemente i predetti sistemi. Alla luce di tali criticità, queste particolari unità dovrebbero, a detta della Società, beneficiare di bande di tolleranza più elevate di quelle applicate dall'Autorità.
24. Con particolare riguardo alla zona Sardegna, la Società evidenzia che lo sbilanciamento è conseguenza di un'impossibilità materiale di acquistare frazioni di 1 kWh/h (ossia, 0,001MWh/h) sul mercato. Invero, lo sbilanciamento in Sardegna è relativo a un solo POD che ha consumato su base annua 0,0005 MWh/h, per il quale la Società non ha effettuato alcun acquisto sul mercato. Da ciò è conseguito uno sbilanciamento pari al 100% per tutto il periodo oggetto di osservazione (gennaio 2015 – luglio 2016). In definitiva, secondo la Società, gli sbilanciamenti in Sardegna erano tecnicamente inevitabili e comunque assolutamente irrilevanti sotto il profilo dimensionale.
25. Infine, la Società insiste perché l'Autorità tenga conto, sotto il profilo della personalità dell'agente, delle azioni descritte nella precedente memoria per migliorare le *performance* di programmazione.

Valutazioni delle argomentazioni della società

26. Le deduzioni svolte dalla Società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per le condotte contestate.
27. E', infatti, del tutto infondata la tesi della presunta legittimità delle strategie di programmazione contestate: come peraltro già illustrato nei provvedimenti prescrittivi, nella fattispecie ricorre sia il superamento delle soglie di tolleranza personalizzate riportate nell'Allegato B alla deliberazione 6/2018/E/eel, sia la reiterazione di tale superamento.
28. Con riferimento al primo aspetto, va anzitutto rammentata la circostanza che le soglie di tolleranza *standard* sono state individuate dall'Autorità sulla base del livello medio delle pratiche consolidatesi nel tempo tra gli operatori professionali del settore e sono pertanto congrue e proporzionali. Nel caso di specie, inoltre, dette soglie sono state altresì personalizzate dall'Autorità in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società e ritenuti rilevanti. Quindi il superamento delle predette soglie, proporzionate ed ulteriormente personalizzate, è da considerarsi evidentemente sintomatico di una programmazione non diligente a prescindere dal margine di superamento della soglia (ciò che, invece, potrà assumere rilievo ai fini della quantificazione della sanzione) e dall'eventuale modesto importo risultante dai ricalcoli conseguenti agli sbilanciamenti complessivi di una determinata unità (di produzione o di consumo) in una determinata zona. Di talché dette argomentazioni della Società sono inconferenti.
29. Quanto poi all'asserita irrilevanza di alcuni sbilanciamenti ove considerati in valore assoluto anziché in percentuale, l'Autorità ha già chiarito che fissare un errore di riferimento in valore assoluto porta a discriminazioni fra utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione ridotta (che ne sarebbero beneficiati) e utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione più ampia (che potrebbero esserne penalizzati): l'utilizzo di un indice percentuale, quale quello utilizzato dall'Autorità, è invece esente da tali problematiche.
30. In merito al secondo aspetto ovvero alla reiterazione degli sbilanciamenti contestati, nei provvedimenti prescrittivi l'Autorità ha già escluso, dalle anomalie di sbilanciamento rilevanti, gli sbilanciamenti episodici che portano al superamento della soglia in un mese ma non nel precedente o in quello successivo, poiché in tali casi può ritenersi che essi siano dovuti a circostanze di fatto peculiari riconducibili alla specificità del portafoglio dell'operatore e, dunque, non siano imputabili ad una programmazione non diligente (punti 46 e ss. deliberazione 508/2017/E/eel e deliberazione 6/2018/E/eel). Ed infatti nel caso in esame ad alcuni sbilanciamenti è stata riconosciuta natura episodica e pertanto non sono stati considerati negligenti (così gli sbilanciamenti oltre soglia dei mesi di aprile e maggio 2015 delle unità di produzione non rilevanti programmabili della zona Centro Nord, in ragione della variabilità delle immissioni delle unità di produzione incluse nel portafoglio della società, e gli sbilanciamenti delle unità di produzione non rilevanti non

- programmabili); altri, invece, sono stati considerati reiterati e dunque l'esito di una programmazione non diligente (deliberazione 6/2018/E/eel).
31. Quanto alle argomentazioni sviluppate nell'ulteriore memoria difensiva e ribadite in sede di audizione finale, si osserva che l'assetto cogenerativo (così come tutte le circostanze di fatto richiamate nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie) è già stato considerato dall'Autorità – per il tramite della determinazione delle soglie di tolleranza con applicazione della metodologia statistica basata sui prelievi e le immissioni effettive – nell'ambito del procedimento chiuso con la deliberazione 6/2018/E/eel.
32. Per quanto attiene, invece, le difese svolte dalla Società nella fase decisoria del presente procedimento con riferimento alla zona Sardegna, si evidenzia come i clienti domestici con ridotti consumi, quali l'unico detenuto dalla Società nella regione, rientrino nella disciplina del *load profiling* che prevede l'attribuzione a ciascun utente del dispacciamento di una quota predeterminata del prelievo residuo di area. Un utente del dispacciamento diligente avrebbe, pertanto, provveduto a stimare il prelievo residuo di area con la migliore accuratezza possibile e successivamente a individuare la propria quota predefinita sulla base dei coefficienti CRPU comunicati da Terna prima dell'inizio del mese di riferimento; il risultato avrebbe poi dovuto essere arrotondato sulla base della granularità minima (1 kWh) prevista sui mercati dell'energia. Ciò avrebbe comportato periodi orari con prelievi pari a 1 kWh e periodi orari con prelievi nulli perché la quota sarebbe stata effettivamente inferiore a mezzo kWh. Il comportamento tenuto dalla Società, finalizzato ad evitare del tutto gli acquisti sul mercato risulta, pertanto, contrario alla diligenza e di conseguenza anche in questo caso le valutazioni assunte nell'ambito del procedimento chiuso con la deliberazione 6/2018/E/eel rimangono confermate.
33. Le ulteriori deduzioni della Società possono assumere rilievo ai fini della quantificazione della sanzione e pertanto saranno esaminate nel successivo paragrafo a ciò dedicato.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

34. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
35. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, come specificato nelle risultanze istruttorie, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d.

- corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
36. In merito all'estensione territoriale e alla durata, la condotta contestata ha riguardato le seguenti tipologie di unità, zone di mercato e periodi:
- *unità di consumo*: zona Centro Nord da aprile 2016 a luglio 2016; zona Sicilia da febbraio 2015 a marzo 2015, da luglio 2015 a settembre 2015 e da novembre 2015 a maggio 2016; zona Sud da gennaio 2015 a maggio 2015, da dicembre 2015 a febbraio 2016 e da aprile 2016 a giugno 2016; zona Sardegna da gennaio 2015 a luglio 2016;
 - *unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili*: zona Nord da settembre 2015 a luglio 2016; Zona Centro Sud da gennaio 2015 a maggio 2015 e da marzo 2016 a giugno 2016; Zona Sud da aprile 2016 a luglio 2016.
37. Risultano significativi gli sbilanciamenti medi *totali* delle unità di consumo nelle zone Sardegna, Sicilia e Sud, nonché delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili nella zona Nord (come dettagliatamente indicato nell'Allegato B alla deliberazione 6/2018/E/eel).
38. Inoltre, si rileva che, in conseguenza della violazione, la Società ha conseguito indebiti vantaggi economici, come indicati nella comunicazione delle risultanze istruttorie che risultano versati (comunicazione di Terna acquisita con prot. Autorità 19611 del 23 giugno 2020).
39. In merito al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti.
40. Con riferimento al profilo della *personalità dell'agente*, si ribadisce, come già rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, che l'asserita adozione di misure finalizzate ad aumentare la *performance* di programmazione e, dunque, a prevenire violazioni della stessa specie, rientra nella diligenza dovuta da un operatore professionale ovvero nella c.d. diligenza specifica di cui all'articolo 1176 cod. civ.
41. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato conseguito dalla Società al 31 dicembre 2016 è pari a euro 754.198.760.
42. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 95.000,00 (novantacinquemila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica in prelievo e in immissione indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 95.000,00 (novantacinquemila/00);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante

- delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 5. di ordinare all’utente del dispacciamento di cui all’Allegato A di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
 6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto di cui all’Allegato A mediante pec all’indirizzo ivi indicato, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it ad eccezione dell’Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini